



Documentazione per la stampa: Decisione della COMCO «KTB-Werke»

Data

28 febbraio 2019

I. Accordi illeciti

La COMCO ha trovato nella sua decisione «KTB-Werke» diversi tipi di accordi illeciti tra il Gruppo Kästli e il Gruppo Alluvia, che concernono tutti il territorio della città di Berna e dintorni. Essa ha giudicato i seguenti comportamenti:

- coordinazione delle liste prezzi,
- sconto comune sulle quantità,
- versamento di un premio su ghiaia e cemento (Kies- und Betonbatzen),
- coordinazione delle zone di fornitura,
- servizio di incasso comune (per lo scambio di informazioni e le condizioni generali),
- consenso di base generalizzato per la riduzione della concorrenza.

1. Coordinazione delle liste prezzi

Il Gruppo Alluvia e il Gruppo Kästli hanno coordinato, fino al 2013, le loro liste prezzi per ghiaia e cemento incluso il trasporto. Di volta in volta, alla fine dell'anno, prima della pubblicazione delle nuove liste prezzi, essi hanno fissato delle forchette per l'adattamento dei prezzi. Essi si riunivano nell'ambito della KTB AG (vedi sotto II) e una volta all'anno con l'associazione degli impresari costruttori della Regione di Berna (BVRB), alla quale essi comunicavano in anticipo le modifiche dei prezzi pianificate. La coordinazione delle liste prezzi hanno ridotto la concorrenza sui prezzi tra i due gruppi di imprese.

2. Sconto comune sulle quantità

Il Gruppo Alluvia e il Gruppo Kästli fissavano fino al 2013 uno sconto sulla quantità. Essi avevano come scopo, da un lato, di ridurre la concorrenza sui prezzi tra di loro e dall'altro, questo sconto comune sulla quantità serviva a impedire o a ridurre la vendita di cemento da parte di fornitori al di fuori delle zone di fornitura KTB. L'effetto di questo isolamento del mercato si traduceva nel fatto che il livello di questo sconto era dipendente dalle quantità totali acquistate. In questo modo è stato creato un incentivo perché gli acquirenti si rifornissero di ghiaia e cemento unicamente presso i Gruppi Alluvia e Kästli.

3. Versamento di un premio su ghiaia e cemento (Kies- und Betonbatzen)

Il Gruppo Alluvia e il Gruppo Kästli pagavano fino al 2011 alla BVRB un cosiddetto “Kies- und Betonbatzen” (premio su ghiaia e cemento). Quando un membro della BVRB acquistava tutto la ghiaia e il cemento nella regione di Berna presso il Gruppo Alluvia e il Gruppo Kästli, questi pagavano alla BVRB 30 centesimi per metro-cubo di ghiaia acquistata e 50 centesimi per metro-cubo di cemento acquistato. Quando un membro della BVRB acquistava ghiaia e cemento presso un altro fornitore, il premio per gli acquisti di questo membro veniva cancellato. Si è così creato un incentivo perché tutti gli acquisti di ghiaia e cemento fossero fatti presso i gruppi Alluvia e Kästli.

4. Coordinazione delle zone di fornitura

Il Gruppo Alluvia e il Gruppo Kästli hanno coordinato fino al 2013 le zone di fornitura delle loro cave di ghiaia e di cemento nella regione di Berna e dintorni. Avevano come scopo di non farsi concorrenza tra di loro nell’acquisizione di mandati per la fornitura di ghiaia e cemento nelle loro zone di fornitura e di impedire l’entrata di fornitori “esterni” nelle zone di fornitura denominate KTB. A questo scopo hanno anche contribuito gli sconti comuni sulle quantità e il premio su ghiaia e cemento: con questi accordi, i due gruppi avevano quale obiettivo di legare a loro gli acquirenti e di impedire o ridurre così le vendite di ghiaia e cemento da parte di terzi nella regione di Berna e dintorni.

5. Servizio di incasso comune (per lo scambio di informazioni e le condizioni generali)

Con il servizio comune di incasso, i gruppi Alluvia e Kästli hanno calcolato fino al 2013 lo sconto comune sulle quantità e il premio comune su ghiaia e cemento. Inoltre i due gruppi di imprese si sono scambiati delle informazioni sensibili sul mercato, in particolare su quantità fornite, prezzi unitari e sconti. Infine, i due gruppi hanno fissato di comune accordo il livello degli interessi di mora. In questo modo essi si sono scambiate delle informazioni individuali, centrali per la strategia imprenditoriale. Questo ha permesso loro di coordinare la strategia imprenditoriale, soprattutto in relazione ai diversi elementi di prezzo.

6. Consenso di base generalizzato per la riduzione della concorrenza

Le autorità della concorrenza vedono come dimostrato il fatto che questi diversi comportamenti non sono isolati l’uno dall’altro. Piuttosto, essi sono l’espressione di un consenso generalizzato per ridurre la concorrenza nella regione di Berna e dintorni. I singoli comportamenti dei gruppi Alluvia e Kästli così come quelli generalizzati sono illeciti e violano la legge federale sui cartelli.

La maggior parte dei comportamenti descritti hanno le loro origini negli anni settanta e novanta. Ma comportamenti illeciti possono essere direttamente sanzionati in Svizzera solo a partire dal 2004. Per questo, la COMCO ha giudicato la possibilità di sanzionare i comportamenti a partire dal 2004.

II. KTB-Werke

La Kies-und Transportverband Bern und Umgebung (KTB-Verband, Associazione ghiaia e trasporto Berna e dintorni) fondata nel 1974, è stata fino al 1997 al centro di molti comportamenti dei gruppi Alluvia e Kästli nella regione di Berna e dintorni nel mercato dei prodotti della ghiaia e del cemento. Nel 1997 questa associazione è stata sciolta ed è stata fondata una società anonima, che ha ripreso il nome dell’associazione e chiamandosi “KTB AG”. Alla KTB AG sono collegate diverse cave di ghiaia e cemento dei gruppi Kästli e Alluvia. La KTB AG era un servizio comune di incasso che serviva allo scambio di informazioni, all’applicazione di accordi illeciti e di condizioni generali tra le cave di ghiaia e di cemento del Gruppo Kästli e del Gruppo Alluvia. Le cave legate alla KTB AG sono state indicate come “KTB-Werke” (KTB-cave).

III. Sanzioni

In totale le sanzioni per i comportamenti illeciti ammontano a circa 22 milioni di franchi. Il Gruppo Alluvia deve assumere circa due terzi e il Gruppo Kästli circa un terzo delle sanzioni. Decisivo per il calcolo delle sanzioni sono state soprattutto la gravità delle violazioni della legge sui cartelli e la cifra d'affari degli ultimi tre anni di ogni impresa sul mercato rilevante per l'inchiesta.

IV. Possibilità di ricorso

Le decisioni della COMCO possono essere oggetto di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale di San Gallo nel termine di 30 giorni dalla loro notifica. In caso di ricorso, la prima tappa consiste negli scambi degli scritti, i quali possono durare alcuni mesi. Dopodiché, il Tribunale amministrativo federale emana la sua sentenza.

V. Pubblicazione delle decisioni

In generale le decisioni della COMCO non sono immediatamente pubblicate ma solamente dopo che i segreti d'affari sono stati oscurati. Questo procedimento dura in generale alcuni mesi. Se esistono divergenze relative alla qualifica dei segreti d'affari tra la COMCO e le parti, la COMCO prende una decisione in merito alla pubblicazione della decisione. Questa decisione può anch'essa essere oggetto di ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

VI. Dettagli della procedura

La Segreteria ha aperto il 12 gennaio 2015 un'inchiesta nei settori dei materiali di costruzione e delle discariche contro diverse imprese nel Canton Berna e ha proceduto a delle perquisizioni. Il 19 maggio 2015, l'inchiesta relativa a cartelli su prezzi, sulle quantità e sulla ripartizione di territori è stata estesa ad un'altra impresa. Questa inchiesta è stata separata per motivi di economicità nel novembre 2016 in due procedure: l'inchiesta "KTB-Werke" e l'inchiesta "Baustoffe und Deponien Bern (KAGA)". L'inchiesta in oggetto è focalizzata soprattutto su violazioni della concorrenza in relazione al trasporto di cemento. La procedura "Baustoffe und Deponien Bern (KAGA)" si occupa principalmente di eventuali violazioni della concorrenza in relazione alla ghiaia e alle discariche. La decisione in quest'ultima procedura è attesa per fine 2019.